



46630/07

46630

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Udienza pubblica

del 16/10/07

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

S E Z I O N E I I I P E N A L E

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Guido	De Maio	Presidente
1. Dott. Vincenzo Luigi	Tardino	Consigliere
2. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
3. Dott. Margherita	Marmo	Consigliere
4. Dott. Luigi	Marini	Consigliere

SENTENZA

N. 2408

REGISTRO GENERALE

N. 1378/06

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da

Azzaretto Vincenzo, nato il 23/03/1943

Avverso la Sentenza

Tribunale di Trapani, emessa il 28/04/05

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Angelo Di Popolo

che ha concluso per Inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. //

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 28/04/05, dichiarava Azzaretto Vincenzo colpevole del reato di cui agli artt. 17 TULP^{3/} in relazione all'art. 6 R.D.L. 1925/35 e lo condannava alla pena di € 100,00 di ammenda.

L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione ex art. 568, 5° comma cpp, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, 3° comma, cpp - deducendo censure varie.

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione, come contestatagli, sia perchè l'imputato, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Istituto di vigilanza privata "La Vigilanza", aveva sempre garantito il contemporaneo espletamento del servizio di centrale operativa e di pronto intervento; sia perchè l'eventuale violazione del Regolamento del Questore comportava l'applicazione della sola sanzione amministrativa.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la propria assoluzione perchè il fatto non sussiste..

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/10/07, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Trapani, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente tutti i punti determinanti della decisione.

In particolare il giudice del merito ha accertato che Azzaretto Vincenzo, quale rappresentante legale dell'Istituto di Vigilanza Privata "La Vigilanza" nei giorni 1 e 3 Ottobre 2003, aveva organizzato in modo inadeguato il servizio di vigilanza, posto che la guardia giurata Lipari Gaspare, benchè addetta alla sala operativa con turno 14,00 - 16,00, era ^{stato} destinato contemporaneamente ^{anche} al servizio di pronto intervento, effettuando in concreto complessivamente tre uscite, a seguito di segnalazione di allarme in altrettanti esercizi pubblici della città.

Trattasi di condotte in contrasto con le disposizioni del regolamento dei servizi di vigilanza approvato dal Questore di Trapani in data 28/12/2000, con riferimento alle modalità di esecuzione del servizio di centrale operativa (capo 6).

Detto regolamento, invero, non consentiva che una guardia giurata potesse essere impegnata come addetto alla sala operativa e contestualmente essere destinata a svolgere il servizio esterno di pronto intervento.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, della contravvenzione di cui all'art. 17 TULPS in relazione all'art. 6 R.D.L. 1925/35.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.

Sono infondate le doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti come recepita nella decisione impugnata, poichè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle

valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp.

L'ulteriore assunto difensivo - secondo cui la violazione del Regolamento del Questore di Trapani approvato il 28/12/2000, non costituiva illecito penale, bensì esclusivamente un illecito amministrativo - è errato in diritto.

La contravvenzione contestata all'imputato attiene alla previsione legislativa di cui agli artt. 6 R.D.L. 26/09/1935 n. 1952 e 17 TULPS

Il citato R.D.L. n.1952/35 riguarda la disciplina del servizio delle Guardie particolari giurate.

Orbene, detto testo legislativo prevede ex artt. 2 - 5 che il Questore della Provincia, ove si svolge il Servizio delle Guardie particolari giurate, possa dettare norme generali e particolari per il regolare ed efficace funzionamento del servizio de quo; norme che sono cogenti ed obbligatorie per coloro (dirigenti del servizio e singole guardie ^{giurate} generali) che svolgono il servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate.

L'art 6, citato R.D.L. n. 1952/35, statuisce, altresì, che le infrazioni al decreto sono punite a termine dell'art. 17 TULPS, che prevede, come disciplina di chiusura, la pena dell'arresto fino a tre mesi o quella dell'ammenda sino ad € 206.

Orbene - poichè il Regolamento del Questore di Trapani in data 28/12/2000, conteneva norme attinenti all'organizzazione del servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate, con divieto di applicare una guardia giurata contemporaneamente alla sala operativa ed al servizio esterno di pronto intervento -

consegue che la violazione di detto Regolamento concretizzava la fattispecie criminosa di cui all'art. 6 R.D. L. 1952/1935, punita nei termini di cui all'art. 17, 1° comma ultima parte, TULPS.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Azzaretto Vincenzo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16/10/07

Il Presidente

(dott. G. De Maio)



L'Estensore

(dott. M. Gentile)

